

Decreto interministeriale del 23/04/2018 - Ministero Sviluppo Economico

Modalita' e criteri di concessione del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Oggetto

Articolo 2

Art. 2 Definizioni

Articolo 3

Art. 3 Soggetti beneficiari

Articolo 4

Art. 4 Attivita' e costi ammissibili

Articolo 5

Art. 5 Agevolazione concedibile

Articolo 6

Art. 6 Procedura di concessione del credito d'imposta

Articolo 7

Art. 7 Fruizione del credito d'imposta

Articolo 8

Art. 8 Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

Articolo 9

Art. 9 Oneri informativi e pubblicita'

Allegato A

Allegato A

Allegato B

Allegato B

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 18/06/2018

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», di seguito «Legge di bilancio 2018» e, in particolare, l'art. 1, comma 89, che istituisce un credito d'imposta per le piccole e medie imprese che, successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione;

Visto l'art. 1, comma 91, della legge di bilancio 2018, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 89 a 92, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonche' alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 90;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per le spese di consulenza;

Vista la definizione di Piccole e medie imprese (PMI) contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

Visto il [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), e successive modificazioni recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della [legge 6 febbraio 1996, n. 52](#), ed in particolare art. 1, comma 1, lettera w-ter), art. 1, comma 5-octies, lettera a) e art. 1, comma 1, lettera w-bis.7);

Vista la [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), ed in particolare l'art. 52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917](#), recante il Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito «TUIR») e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;

Visto il [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), che ha istituito l'imposta regionale sulle attivita' produttive;

Visto il [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», ed in particolare l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto il comma 90 del citato art. 1 della legge di bilancio 2018, in base al quale al credito d'imposta ivi previsto non si applicano i limiti di cui all'[art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e di cui all'[art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e successive modificazioni;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta';

Visto il [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 13 agosto 2010, n. 136](#);

Vista la [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni procedurali necessarie alla concessione del credito d'imposta che garantiscano, tra l'altro, il rispetto del limite di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Oggetto

In vigore dal 18/06/2018

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, commi da 89 a 92, della **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, definisce le modalita' e i criteri di riconoscimento del credito d'imposta alle PMI per costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Definizioni

In vigore dal 18/06/2018

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) «legge di bilancio 2018»: la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
- b) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) «TUIR»: il **decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917**, recante il testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni e integrazioni;
- d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
- e) «PMI»: piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- f) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato come definito dall'**art. 1, comma 1, lettera w-ter) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- g) «sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. MTF)»: un sistema multilaterale di negoziazione così come definito dall'**art. 1, comma 5-octies, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- h) «gestore del mercato»: un gestore del mercato così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera w-bis.7) del **decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Soggetti beneficiari

In vigore dal 18/06/2018

1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto le PMI che:

- a) sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6;
- b) operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
- c) sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- d) presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;
- e) ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020;
- f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
- g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- h) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4 Attivita' e costi ammissibili

In vigore dal 18/06/2018

1. Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attivita' di consulenza:

- a) attivita' sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- b) attivita' fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneita' della societa' all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- c) attivita' necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- d) attivita' finalizzate a supportare la societa' emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
- e) attivita' di assistenza della societa' emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche cosi' come definite nell'art. 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- f) attivita' riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attivita' relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- g) attivita' di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilita' della societa', a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunita' finanziaria.

2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo e prestate, ai sensi dell'art. 18 del regolamento di esenzione, da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attivita' regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicita'. Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione.

3. Sono escluse le spese di cui al precedente comma relative ad attivita' di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

4. L'effettivita' del sostenimento dei costi e l'ammissibilita' degli stessi ai sensi del presente decreto deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5 Agevolazione concedibile

In vigore dal 18/06/2018

1. Il credito d'imposta puo' essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivamente sostenuti per le attivita' di cui all'art. 4 a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6 Procedura di concessione del credito d'imposta

In vigore dal 18/06/2018

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di cui all'art. 3 inoltrano, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (dgpmpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui e' stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, un'apposita istanza formulata secondo lo schema allegato al presente decreto (allegato A).

2. L'istanza di cui al comma 1 contiene:

a) gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;

b) l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l'ammissione alla quotazione, nonche' l'attestazione di cui all'art. 4, comma 4;

c) la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

d) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;

e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'[art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

3. Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze di cui al comma 1, la direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le PMI del Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonche' della documentazione richiesta dal presente decreto, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 -

Art. 7 Fruizione del credito d'imposta

In vigore dal 18/06/2018

1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'**art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui e' stata comunicata la concessione alla societa' ai sensi dell'art. 6, comma 3, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo disponibile, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, la direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le PMI del Ministero, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui e' stata comunicata la concessione alla societa' ai sensi dell'art. 6, comma 3, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle societa' beneficiarie del credito, specificando l'importo spettante a ciascuna di esse.
2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione di cui all'art. 6, comma 3 e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
4. Al credito d'imposta di cui al presente decreto non si applicano i limiti di cui all'**art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244**, e di cui all'**art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388**, e successive modificazioni e integrazioni.
5. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilita' speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 -

Art. 8 Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

In vigore dal 18/06/2018

1. L'Agenzia delle entrate trasmette alla direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle società che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.
2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica alla direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, che preleva verifiche per quanto di competenza, ai sensi dell'[art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2010, n. 73](#), provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Il credito d'imposta è revocato dal Ministero nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal presente decreto o la non veridicità degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 6. In tal caso il Ministero provvede al recupero dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, ai sensi dell'[art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2010, n. 73](#). Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa.
4. Agli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, provvede il Ministero ai sensi degli articoli 8 e 9 del predetto regolamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 -

Art. 9 Oneri informativi e pubblicita'

In vigore dal 18/06/2018

1. In ottemperanza all'[art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180](#), nell'allegato B e' riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese derivanti dal presente provvedimento.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[Torna al sommario](#)

Allegato A -

Allegato A

In vigore dal 18/06/2018

---->per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf.<----

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)

Allegato B -

Allegato B

In vigore dal 18/06/2018

Elenco degli oneri informativi previsti dal presente decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

---->per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf.<----

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)

